



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 9 agosto 2019 n.125**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3, primo comma, numero 1), della Legge 12 aprile 2007 n.52;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 5 agosto 2019;  
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **CALENDARIO VENATORIO 2019 - 2020**

### **Art. 1**

1. L'esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale.
2. L'esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.).

### **Art. 2**

1. Secondo le disposizioni dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, le linee guida dei calendari venatori dei prossimi esercizi sono quelle indicate dal Piano Faunistico Venatorio in vigore. Anno per anno, su indicazione dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, vengono fissate le singole date di apertura e chiusura dell'esercizio venatorio, tenendo conto, con il fine di evitare picchi di pressione venatoria, dei calendari venatori delle regioni limitrofe.
2. Su basi tecnico-scientifiche rilevate dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, potranno altresì variare, in aumento o in diminuzione rispetto alle prescrizioni riportate nel presente decreto delegato, le specie cacciabili ed il numero dei capi giornalieri prelevabili.

### **Art. 3**

1. L'esercizio venatorio ha inizio l'1 settembre 2019 e termina il 9 febbraio 2020, salvo quanto previsto dal comma 1, lettera i) dell'articolo 6 del presente decreto delegato.

#### **Art. 4**

1. L'esercizio venatorio è regolato come segue:
  - a) 1 settembre 2019 apertura della caccia alla selvaggina migratoria;
  - b) 1, 4, 8 settembre 2019 la caccia è consentita alla selvaggina migratoria dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:30, da appostamento (spetto); dalle ore 12:00 alle ore 12:30 e dalle ore 19:30 alle ore 20:00 è consentito l'utilizzo del cane per il recupero della selvaggina migratoria abbattuta.
  - c) 15 settembre 2019 apertura generale della caccia dalle ore 7:00;
  - d) 8 dicembre 2019 ultimo giorno di caccia alla selvaggina stanziale.
2. L'addestramento dei cani è consentito a partire dal 17 agosto 2019 nelle forme, modalità e limiti previsti dall'articolo 11 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n.98.
3. Durante il periodo venatorio è fatto divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana.
4. All'appostamento si dovrà accedere con il fucile scarico e nella custodia.
5. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, fatto salvo ove diversamente indicato.

#### **Art. 5**

1. La caccia è consentita:
  - a) dal 15 settembre al 29 settembre 2019 alla selvaggina stanziale e migratoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 7:00;
  - b) dal 2 ottobre al 8 dicembre 2019 alla selvaggina stanziale, esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
  - c) dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020 alla selvaggina migratoria 5 giorni alla settimana;
  - d) dall'1 febbraio al 9 febbraio 2020 limitatamente alle specie di cui al comma 1, lettera e) dell'articolo 6, del presente decreto delegato;
  - e) dal 15 settembre 2019 l'esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l'ausilio del cane in numero massimo di n. 2 cani per ogni cacciatore o non più di n. 6 cani segugio. Ogni squadra composta da 2 o 3 cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di 6 cani di qualsiasi razza compresi i meticci.
  - f) dal 9 dicembre 2019 è vietato l'utilizzo del cane da seguita ad eccezione delle battute al cinghiale e alla volpe.
2. Come forma di caccia è sempre vietata la "posta" alla beccaccia.
3. Sono vietati, durante l'esercizio venatorio, l'uso e la detenzione di cartucce con proiettile unico, salvo per la caccia al cinghiale, nonché di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

#### **Art. 6**

1. Le specie cacciabili sono le seguenti:
  - a) nei giorni 1, 4, 8 settembre 2019: tortora (*Streptopelia turtur*), ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, storno, merlo, colombaccio e piccione torraio (*Columba livia* var. *domestica*).
  - b) dal 15 settembre al 30 dicembre 2019: frosone, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*), piccione torraio (*Columba livia* var. *domestica*), fringuello e verdone;
  - c) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019: pispola e allodola;

- d) dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta, beccaccino, frullino, porciglione, pavoncella, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia, marzaiola e gallinella d'acqua;
  - e) dal 1 febbraio al 9 febbraio 2020: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, volpe, cesena, storno, tordo bottaccio e tordo sassello;
  - f) dal 15 settembre al 8 dicembre 2019: fagiano e lepre;
  - g) dal 7 ottobre 2019: chiusura alla femmina del fagiano;
  - h) dal 26 ottobre 2019 al 25 gennaio 2020 nelle giornate di mercoledì e sabato è consentita la caccia in forma collettiva al cinghiale secondo le disposizioni del Piano pluriennale di gestione faunistico venatoria del cinghiale 2017 - 2021 (Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118) e del Piano di prelievo annuale del cinghiale.
  - i) dal 15 aprile al 15 agosto 2020 è consentita la caccia di selezione al cinghiale secondo le disposizioni del Piano pluriennale di gestione faunistico venatoria del cinghiale 2017 - 2021 e del Piano di prelievo annuale del cinghiale.
- 2. In via sperimentale è chiusa la caccia alla starna durante la stagione venatoria 2019 - 2020.
  - 3. In via transitoria è aperta la caccia alla pernice rossa nei giorni 15, 18, 21 e 22 settembre 2019.

#### **Art. 7**

- 1. Durante ogni giornata di caccia consentita il cacciatore può abbattere al massimo:
  - a) due fagiani o un fagiano e una lepre o un fagiano e una pernice rossa o una lepre e una pernice rossa;
  - b) 10 capi di piccione torraiollo (*Columba livia var domestica*);
  - c) 30 capi di selvaggina migratoria, di cui non più di 20 capi per ogni singola specie, ad eccezione di pispola e tordo sassello consentito nel numero massimo di 15 capi; tortora (*Streptopelia turtur*) e quaglia consentito nel numero massimo di 10 capi; storno e fringuello consentito nel numero massimo di 30 capi;
  - d) 2 capi di beccaccia.

#### **Art. 8**

- 1. Sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve essere sempre segnata la giornata di caccia.
- 2. La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell'apposita casella al momento dell'abbattimento, mentre se viene depositata il segno di abbattimento dovrà essere cerchiato.
- 3. La selvaggina migratoria deve essere sempre segnata sull'apposito tesserino a fine giornata di caccia in un'unica soluzione.

#### **Art. 9**

- 1. In via sperimentale, anche per la stagione venatoria 2019 - 2020, viene adottata la scheda di statistica del prelievo venatorio conforme al modello allegato "A" al presente decreto delegato.
- 2. Al termine di ogni giornata di caccia il cacciatore deve segnare il numero di capi prelevati per ogni singola specie indicata sulla scheda.
- 3. La scheda di statistica del prelievo venatorio deve essere riconsegnata, debitamente compilata a cura del cacciatore, alla F.S.d.C., unitamente al Tesserino Venatorio, entro il 28 febbraio 2020.

**Art. 10**

1. La mancata osservanza delle norme sulla caccia durante lo svolgimento dell'esercizio venatorio comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.117.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 agosto 2019/1718 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Nicola Selva – Michele Muratori*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*